

**Tratta di esseri umani e
fenomeni emergenti**

**Campus Luigi Einaudi,
Torino**

22 giugno 2026

Riflessioni conclusive e
prospettive di lavoro:

*nell'ottica
della ricerca*

uno sguardo alla Direttiva
2024/1712

Chiara Cirillo – IRES Piemonte



Procedure e prassi applicative del Protocollo

- **Hanno come base la normativa in vigore che disciplina la condizione la giuridica delle persone straniere vittime di tratta**
- **Normativa in corso di rilevanti modifiche: Patto Europe e trasposizione Direttiva Tratta**



Riflessioni sulla trasposizione della Direttiva tratta e sull'attuazione del Patto migrazione asilo

condizione giuridica delle persone straniere vittime di tratta deriva da una lettura congiunta delle norme

- **specifiche in materia di tratta**
(con particolare riferimento alla trasposizione della Direttiva UE 2024/1712)
- in materia di migrazione e protezione internazionale introdotte dal **Patto europeo sulla migrazione e l'asilo: DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100**
(Regolamento screening 2024/1356; Regolamento qualifiche 2024/1347; Regolamento procedure 2024/1348 collegato a Regolamento rimpatrio alla frontiera 2024/1349; Direttiva accoglienza 2024/1346)



Principali novità della Direttiva EU 2024/1712 (modifica Direttiva EU 2011/36)

- Introduzione di nuove forme di sfruttamento: definizione di tratta art 2.3
- Tratta =atto, mezzo e finalità di sfruttamento

“Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale”

- Novità si estendono gli ambiti di sfruttamento a: maternità surrogata, **matrimonio forzato**, adozioni illegali



Principali novità della Direttiva EU 2024/1712 (modifica Direttiva EU 2011/36)

- **Asse penale: inasprimento sanzioni alle persone giuridiche e criminalizzazione dell'uso consapevole dei servizi offerti dalle vittime**
- **Focus su tecnologia come circostanza aggravante art. 4**
- Autore di reato diffonde *“immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima”*
- **Clausola di non punibilità art 8**
- No previsione di norma espressa, nello schema di D.Lgs no recepimento in norma ad hoc ma riferimento a art 54. cp

" non perseguire nè imporre sanzioni penali alle vittime della tratta coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti" di tratta e illeciti amministrativi"
- **Ambito applicativo: art 12 D.lgs 251/07 e illeciti amministrativi (considerando 14)** 

Principali novità della Direttiva EU 2024/1712 (modifica Direttiva EU 2011/36)

- **Rafforzamento delle misure di sostegno alle vittime art. 11 paragrafo 5 e 5bis**
 - alloggio adeguato e sicuro, compresi rifugi(shelter) e sistemazioni temporanee adeguate
 - numero sufficiente e facilmente accessibili alle vittime presunte e identificate della tratta
- **Meccanismi di referral e coordinamento tratta e asilo art.11 e 11bis**
 - istituzione Meccanismi Nazionali di referral per rapida identificazione
 - cross border focal point “for cross border referral”: versione Meccanismo Europeo
 - complementarità tratta asilo e diritto a chiedere protezione internazionale



Principali novità della Direttiva EU 2024/1712

decreto di recepimento approvato 4 giugno da Consiglio dei Ministri

Periodo di riflessione

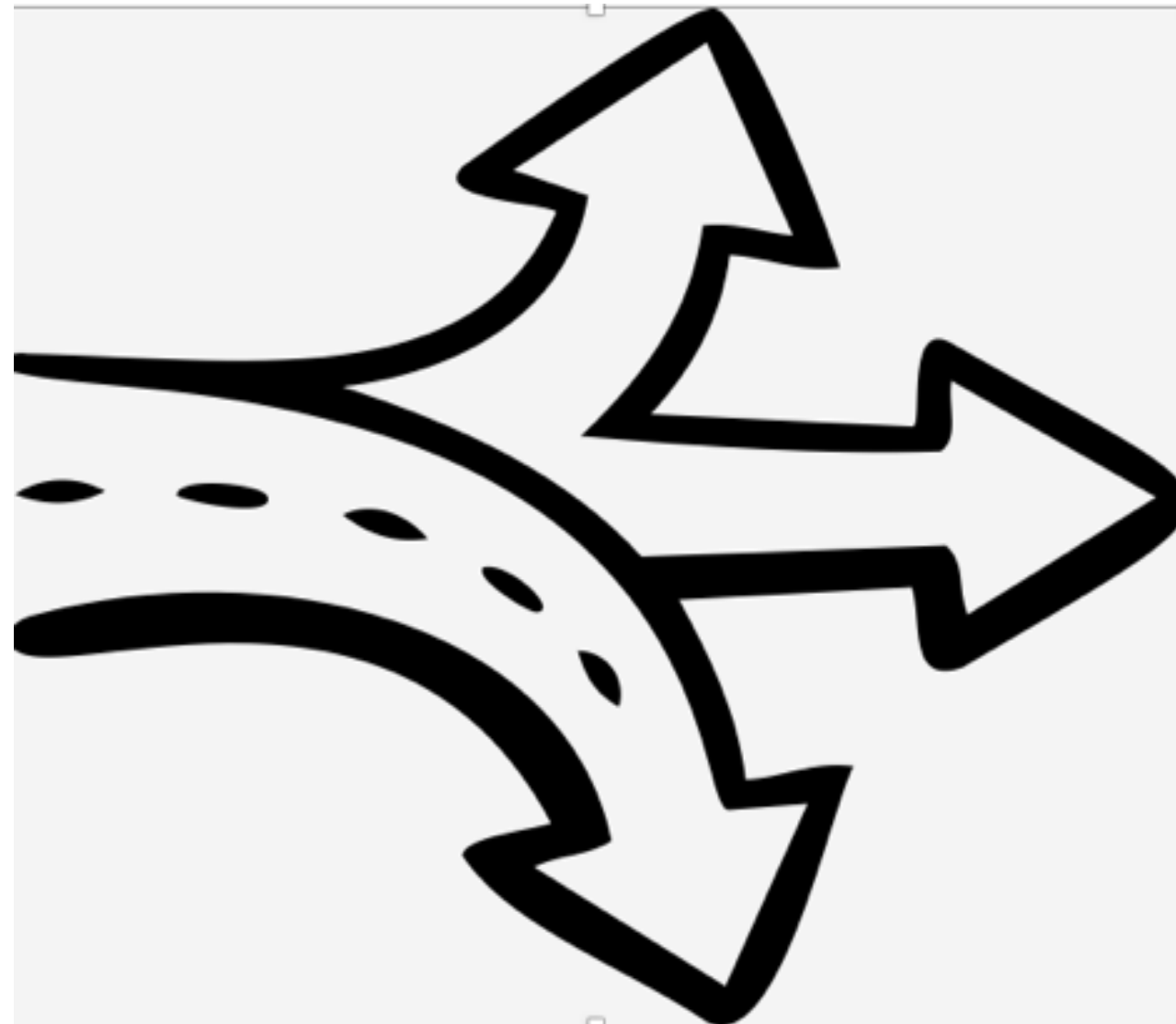
(art. 8 schema D.lgs., modifiche art. 18 D.Lgs. 286/98, commi 3-ter e 3-quater)

- **procedura:** nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, se emergono oggettivi indicatori di tratta, sono informati gli enti che realizzano il programma unico, che danno comunicazione a questore per rilascio attestato nominativo e CUI ai fini del riconoscimento del diritto al periodo di riflessione
- **durata:** 45 gg
- **diritti:** accesso a misure transitorie, no esecuzione espulsione
- **dopo:** art. 18 o protezione internazionale



Percorso di tutela della persona presunta vittima nel contesto del Patto UE

SCREENING



PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

PROCEDURA RIMPATRIO

ACCESSO A PERIODO DI
RIFLESSIONE
(ARTT. 18 E 18TER)

Procedure e prassi applicative del Protocollo

Da aggiornare sulla base della nuova normativa e degli strumenti operativi?

- Procedure operative sui controlli di vulnerabilità in attuazione del regolamento screening, adottate dal Ministero dell'Interno che prevedono il coinvolgimento degli enti antitrattra
- **Rivedere gli strumenti operativi del Protocollo alla luce della nuova normative e quindi:**
 - Raccordo nella fase di screening (inclusi i rintracci sul territorio)
 - Raccordo nella fase dell'accoglienza
 - Raccordo nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale

